

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 27 giugno 2000 n. 5016 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 20 ottobre 2000 no. 5016 R1 parz.1 della Commissione speciale tributaria,

d e c r e t a:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 3 cpv. 1 lett. d)	
Appartenenza economica.	d) abrogata.
1. Imprese, stabilimenti d'impresa e fondi	
Art. 4 cpv. 1 lett. g) (nuova)	
2. Altri elementi imponibili	f) ...;
	g) fungono da intermediari in operazioni riguardanti immobili siti nel Cantone.
Art. 5 cpv. 3	
Estensione dell'assoggettamento	³ Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Se un'impresa svizzera compensa sulla base del diritto interno le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con degli utili realizzati in Svizzera e lo stabilimento d'impresa registra degli utili nel corso dei sette anni seguenti, si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale, fino a concorrenza dell'ammontare degli utili compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa; in questo caso la perdita subita dallo stabilimento d'impresa all'estero è presa in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l'aliquota d'imposta. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta. Sono riservate le disposizioni previste nelle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione.

Art. 9 cpv. 2

Comunioni ereditarie e società di persone

²Le comunioni ereditarie e le comproprietà le cui quote non superano 2'000.- franchi di reddito annuo netto e 50'000.- franchi di sostanza netta sono tuttavia tassate come tali. La stessa regola si applica alle comunioni ereditarie le cui quote non siano chiaramente attribuibili. Sono applicabili le aliquote degli articoli 35 capoverso 1 e 49.

Art. 12 cpv. 3 lett. c)

Responsabilità dei coniugi e responsabilità solidale

c) i compratori o i venditori di immobili siti nel Cantone fino a concorrenza del 3 per cento del prezzo di acquisto, per le imposte dovute da un mediatore senza domicilio fiscale in Svizzera (art. 4 cpv. 1 lett. g) per l'attività mediatrice prestata al compratore o venditore;

Art. 17 cpv. 2

Reddito da attività indipendente. 1. Principio.

²Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

Art. 18 cpv. 1, prima frase

2. Trasformazioni, concentrazioni, scissioni.

¹Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili, a condizione che l'impresa rimanga assoggettata all'imposta in Svizzera e che i valori fino allora determinanti per l'imposta sul reddito vengano ripresi, nel caso di:

Art. 19 cpv. 1 lett. a), c)

Reddito da sostanza mobiliare.

a) gli interessi su averi, compresi quelli versati da assicurazioni riscattabili di capitali con premio unico in caso di sopravvivenza o di riscatto, a meno che queste assicurazioni di capitali servano alla previdenza. Si considera che serva alla previdenza il pagamento della prestazione assicurativa a partire dal momento in cui l'assicurato ha compiuto i 60 anni sulla base di un rapporto contrattuale che è durato almeno cinque anni ed è stato istituito prima del compimento dei 66 anni. In questo caso la prestazione è esente da imposte;

c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva, l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva);

Art. 20 cpv. 2

Reddito da sostanza immobiliare

²Il valore locativo, tenuto conto della promozione dell'accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito al 60 – 70 per cento del valore di mercato delle pigioni. Per il suo calcolo è possibile considerare in modo adeguato il valore della stima ufficiale.

Art. 21 cpv. 3

Redditi da fonti previdenziali

³Le rendite vitalizie e i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.

Art. 23 lett. c), f), i) (nuova)

Redditi esenti

c) i pagamenti in capitale versati dal datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza professionale in occasione di un cambiamento di impiego, a condizione che il beneficiario li trasferisca nel termine di un anno ad un'altra istituzione di previdenza professionale;

f) il soldo del servizio militare e civile, nonché l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile;

h) ...;

i) i guadagni dei giochi d'azzardo nelle case da gioco ai sensi della legge federale del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco.

Art. 26 cpv. 2 lett. d) (nuova), cpv. 3 (nuovo)

Attività lucrativa indipendente 1. In generale

c) ...;

d) gli interessi su debiti commerciali come pure gli interessi versati sulle partecipazioni ai sensi dell'articolo 17 capoverso 2.

³Non sono deducibili i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

Art. 29 cpv. 1

4. Reinvestimenti

¹In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi con uguale funzione; è escluso il trasferimento su elementi patrimoniali fuori dalla Svizzera.

Art. 32 cpv. 1 lett. a), b), g), h), i)

Deduzioni generali.

- a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 19 e 20 e di ulteriori 50'000.- franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede ad una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;
- b) il 40 per cento delle rendite vitalizie e dei vitalizi versati, nonché gli oneri permanenti;
- g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 9'000.- franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 4'500.- franchi per gli altri contribuenti;
- h) le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.- franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33.
- i) le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33.

Art. 34 cpv. 1 lett. a), b)

Deduzioni sociali

- a) per ogni figlio minorenni, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 8'000.- franchi;
- b) per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o parzialmente incapace di esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, 8'000.- franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a);

Art. 35 cpv. 1 e 2

Aliquote

¹L'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie	Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino a fr. 10'100.-	0.188	19.00	0.188
da fr. 10'200.- a fr. 14'000.-	5.700	241.30	1.723
da fr. 14'100.- a fr. 16'800.-	7.600	454.10	2.702
da fr. 16'900.- a fr. 20'800.-	4.275	625.10	3.005
da fr. 20'900.- a fr. 24'100.-	8.170	894.70	3.712
da fr. 24'200.- a fr. 31'900.-	10.307	1'698.65	5.324
da fr. 32'000.- a fr. 42'000.-	11.305	2'840.45	6.762
da fr. 42'100.- a fr. 46'400.-	11.970	3'367.15	7.256
da fr. 46'500.- a fr. 58'400.-	13.300	4'963.15	8.498
da fr. 58'500.- a fr. 73'100.-	12.635	6'820.50	9.330
da fr. 73'200.- a fr. 91'100.-	13.585	9'265.80	10.171
da fr. 91'200.- a fr. 121'400.-	14.250	13'583.55	11.189
da fr. 121'500.- a fr. 182'100.-	14.820	22'579.30	12.399
da fr. 182'200.- a fr. 304'400.-	15.295	41'285.10	13.562
da fr. 304'500.- in avanti	16.150		

²Per i coniugi viventi in comunione domestica, nonché per i contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'imposta annua sul reddito è calcolata per categorie in base alle seguenti aliquote:

Categorie	Aliquote di ogni categoria	Imposta dovuta per il reddito massimo di ogni categoria fr.	Aliquota effettiva del massimo di categoria %
fino a fr. 16'400.-	0.172	28.20	0.172
da fr. 16'500.- a fr. 19'700.-	4.275	169.30	0.859
da fr. 19'800.- a fr. 22'600.-	4.750	307.05	1.358
da fr. 22'700.- a fr. 26'600.-	2.850	421.05	1.582
da fr. 26'700.- a fr. 33'800.-	4.275	728.85	2.156
da fr. 33'900.- a fr. 38'300.-	7.125	1'049.50	2.740
da fr. 38'400.- a fr. 48'500.-	8.550	1'921.60	3.962
da fr. 48'600.- a fr. 63'800.-	11.020	3'607.65	5.654
da fr. 63'900.- a fr. 72'300.-	12.065	4'633.20	6.408
da fr. 72'400.- a fr. 98'000.-	13.775	8'173.40	8.340
da fr. 98'100.- a fr. 112'700.-	13.110	10'100.55	8.962
da fr. 112'800.- a fr. 146'400.-	14.060	14'838.75	10.135
da fr. 146'500.- a fr. 182'100.-	15.010	20'197.30	11.091
da fr. 182'200.- a fr. 242'900.-	15.580	29'669.95	12.214
da fr. 243'000.- a fr. 608'800.-	15.960	88'067.60	14.465
da fr. 608'900.- in avanti	16.150		

Art. 35a

Abrogato.

Art. 38 cpv. 2

3. Prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza.

²L'imposta è calcolata con l'aliquota che sarebbe applicabile se al posto della prestazione unica fosse versata una prestazione annua corrispondente. L'aliquota minima è del 2 per cento.

Art. 48 lett. a), b)

Deduzioni sociali

a) per i coniugi viventi in comunione domestica 60'000.- franchi;

b) per ogni figlio minorenni al cui sostentamento il contribuente provvede, 30'000.- franchi.

Art. 59 cpv. 2

Definizione di persona giuridica.

²I fondi di investimento con possesso fondiario diretto giusta l'articolo 36 capoverso 2 lettera a) della Legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.

Art. 62 cpv. 3 e 4

Estensione dell'assoggettamento.

³Nelle relazioni intercantonali e internazionali sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale. Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato esiste uno stabilimento d'impresa. Sono riservate le disposizioni previste dalle convenzioni di doppia imposizione.

⁴I contribuenti aventi sede e amministrazione effettiva all'estero devono pagare l'imposta almeno sull'utile realizzato nel Cantone e sul capitale ivi collocato.

Art. 63a (nuovo)

Inizio, fine e modifica dell'assoggettamento nelle relazioni intercantonali.

Nelle relazioni intercantonali gli effetti dovuti all'inizio, alla modifica o alla fine dell'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale o economica sono disciplinati dalla legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni e dai principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale.

Art. 65a (nuovo)

Agevolazioni fiscali.

Restano riservate le agevolazioni fiscali previste dalla Legge cantonale sull'innovazione economica e dal relativo Regolamento di applicazione.

Art. 67 marginale, cpv. 1 lett. c), d)

Determinazione dell'utile netto imponibile.
1. In generale.

c) i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite, compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione, riservato l'articolo 73. Il trasferimento della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa all'estero, come pure il passaggio da un regime di tassazione ordinaria a un regime di tassazione speciale, sono parificati alla liquidazione;

d) gli interessi sul capitale proprio occulto e sugli altri debiti non comprovati.

Art. 68 lett. c) e cpv. 2 (nuovo)

2. Oneri giustificati dall'uso commerciale.

c) le prestazioni volontarie in contanti a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva pubblica utilità (art. 65 lett. f) fino a concorrenza del 10 per cento dell'utile netto.

²Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatti a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.

Art. 69 lett. b) (nuova), c)

3. Operazioni senza influenza sul risultato.

b) il trasferimento della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa in un altro Cantone, a condizione che non intervenga né alienazione né rivalutazione contabile;

la **lettera b)** diventa c)

Art. 70 cpv. 1, prima frase

4. Trasformazioni, concentrazioni, scissioni.

¹Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa non sono imponibili se la società rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e i valori fino allora determinanti per l'imposta sull'utile sono ripresi nel caso di:

Art. 71 cpv. 4 (nuovo)

5. Ammortamenti.

⁴Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni del 20 per cento almeno sono aggiunti agli utili imponibili nella misura in cui non sono più giustificati.

Art. 73 cpv. 1

7. Reinvestimenti.

¹In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi con uguale funzione; è escluso il trasferimento su elementi patrimoniali fuori dalla Svizzera.

Art. 77 cpv. 1, 2 e 3; 4, 5 e 6 (nuovi)

2. Riduzione per partecipazioni.

¹Per le società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società oppure una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto realizzato con questa partecipazione e l'utile netto complessivo.

²Il ricavo netto da partecipazioni secondo il capoverso 1 corrisponde al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è riservata la prova delle spese amministrative effettive. Sono considerati costi di finanziamento gli interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione. È riservato l'articolo 314a.

³Non sono ricavo da partecipazioni:

- a) i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale presso la società di capitali o la società cooperativa che li versa;
- b) gli utili derivanti dalla rivalutazione di partecipazioni.

⁴Il ricavo da una partecipazione è considerato nel calcolo della riduzione soltanto nella misura in cui nessun ammortamento, connesso a tale ricavo, sia effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile (art. 66 e segg.).

⁵Gli utili in capitale sono considerati nel calcolo della riduzione soltanto:

- a) nella misura in cui il provento dell'alienazione è superiore al costo d'investimento;
- b) se la partecipazione alienata era pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società e se la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta per almeno un anno.

⁶Le operazioni che portano a un risparmio fiscale ingiustificato in seno al gruppo implicano una rettifica degli utili imponibili o una diminuzione della riduzione. Vi è risparmio fiscale ingiustificato se c'è un nesso causale tra utili e perdite o ammortamenti su partecipazioni ai sensi dell'articolo 71 e dei capoversi 1 e 4 del presente articolo.

Art. 79

Fondi d'investimento.

L'imposta sull'utile dei fondi d'investimento con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 9 per cento dell'utile netto.

Art. 80

Principio.

L'imposta sul capitale ha per oggetto il capitale proprio.

Società di capitali e società cooperative. 1. In generale.	<p>Art. 81 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)</p> <p>¹Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative comprende il capitale azionario o sociale liberato, quello di partecipazione, le riserve palesi e le riserve occulte costituite mediante utili tassati.</p> <p>²Il capitale proprio imponibile delle società holding (art. 91), di amministrazione (art. 92) e ausiliarie (art. 93) comprende il capitale azionario o sociale liberato, quello di partecipazione, le riserve palesi e la quota di riserve occulte tassate come utile.</p> <p>³È imponibile almeno il capitale azionario o sociale liberato, compreso il capitale di partecipazione liberato.</p>
2. Capitale proprio occulto.	<p>Art. 82 cpv. 1 e 4</p> <p>¹Il capitale proprio imponibile delle società di capitali è aumentato della parte di capitale di terzi che, economicamente, svolge la funzione di capitale proprio.</p> <p>⁴Le disposizioni dei capoversi 2 e 3 non si applicano alle persone giuridiche considerate di pubblica utilità secondo la Legge sull'abitazione del 22 ottobre 1985.</p>
Debiti non riconosciuti.	<p>Art. 83</p> <p>Abrogato.</p>
Società di capitali e società cooperative in liquidazione.	<p>Art. 84</p> <p>Abrogato.</p>
Società holding.	<p>Art. 91 cpv. 2 e 3 (abrogazione)</p> <p>²Esse pagano un'imposta sul capitale pari allo 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l'articolo 81 capoverso 2, ritenuto un minimo di 500.- franchi indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.</p> <p>³Abrogato.</p>

**Società di
amministrazione.**

Art. 92 marginale, cpv. 1, 2 e 3 (nuovi)

¹Le società di capitali, le società cooperative e le fondazioni che esercitano un'attività amministrativa nel Cantone, senza esercitare un'attività commerciale in Svizzera, pagano l'imposta sull'utile come segue:

- a) i ricavi da partecipazioni ai sensi dell'articolo 77, nonché gli utili in capitale e di rivalutazione su queste partecipazioni sono esenti da imposta;
- b) gli altri proventi da fonti svizzere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76);
- c) gli altri proventi da fonti estere sono imposti secondo la tariffa ordinaria (art. 76) in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata nel Cantone;
- d) gli oneri giustificati dall'uso commerciale, in relazione economica con determinati redditi e proventi sono previamente dedotti dai medesimi. Le perdite subite su partecipazioni ai sensi della lettera a) possono essere compensate soltanto con i ricavi ivi menzionati.

²Esse pagano un'imposta sul capitale dello 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l'articolo 81 capoverso 2.

³L'imposta sull'utile e sul capitale è almeno di 500.- franchi indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.

Società ausiliarie.

Art. 93 cpv. 1, 2 e 3 (nuovo)

¹Le società di capitali e le cooperative che esercitano un'attività commerciale principalmente rivolta all'estero e solo marginalmente in Svizzera pagano l'imposta sull'utile secondo l'articolo 92. Gli altri proventi da fonti estere secondo l'articolo 92 capoverso 1 lettera c) sono imposti in funzione dell'importanza dell'attività commerciale svolta in Svizzera.

²Esse pagano un'imposta sul capitale dello 0.15 per mille del capitale proprio imponibile determinato secondo l'articolo 81 capoverso 2.

³L'imposta sull'utile e sul capitale è almeno di 500.- franchi indipendentemente dalla durata dell'assoggettamento.

Periodo fiscale.

Art. 100 cpv. 3

³Ogni anno civile, eccettuato l'anno di fondazione, i conti devono essere chiusi con un bilancio e un conto profitti e perdite. I conti devono pure essere chiusi in caso di trasferimento all'estero della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa come anche alla fine della liquidazione.

Art. 101 cpv. 2

Calcolo dell'utile netto.

²In caso di scioglimento di una persona giuridica o di trasferimento all'estero della sede, del centro della direzione effettiva o di uno stabilimento d'impresa, le riserve occulte costituite mediante utili non assoggettati all'imposta sono imposte unitamente all'utile netto dell'ultimo esercizio.

Art. 118 marginale e cpv. 1

Beneficiari di prestazioni previdenziali dell'impiego pubblico.

¹I beneficiari domiciliati all'estero che, in seguito a precedenti attività dipendenti di diritto pubblico, ricevono pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni da un datore di lavoro o da un'istituzione di previdenza avente sede nel Cantone, devono l'imposta su tali prestazioni.

Art. 125 lett. b), e), g)

Differimento dell'imposizione.

b) trasferimento fra coniugi per pretese riferite al regime matrimoniale, o a indennità per contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC), oppure a pretese fondate sul diritto del divorzio. Il differimento è ammesso unicamente se ambedue i coniugi lo richiedono;

e) trasformazioni, concentrazioni o scissioni secondo gli articoli 18 e 70, nonché le trasformazioni di persone giuridiche in imprese di persone;

g) alienazione di un'abitazione primaria (casa monofamiliare o appartamento) che ha servito durevolmente e esclusivamente all'uso personale del contribuente, a condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni all'acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un'abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.

Art. 139 cpv. 1 e 2

Aliquote.

¹L'aliquota d'imposta corrisponde, se l'alienante è proprietario del fondo

fino a	1 anno	al	30 per cento
da oltre	1 anno e fino a	2 anni al	29 per cento
da oltre	2 anni e fino a	3 anni al	28 per cento
da oltre	3 anni e fino a	4 anni al	27 per cento
da oltre	4 anni e fino a	5 anni al	26 per cento
da oltre	5 anni e fino a	6 anni al	25 per cento
da oltre	6 anni e fino a	7 anni al	22 per cento
da oltre	7 anni e fino a	8 anni al	19 per cento
da oltre	8 anni e fino a	9 anni al	16 per cento
da oltre	9 anni e fino a	10 anni al	13 per cento
da oltre	10 anni e fino a	11 anni al	10 per cento
da oltre	11 anni e fino a	12 anni al	9 per cento
da oltre	12 anni e fino a	13 anni al	8 per cento
da oltre	13 anni e fino a	14 anni al	7 per cento
da oltre	14 anni e fino a	15 anni al	6 per cento
da oltre	15 anni e fino a	20 anni al	5 per cento
da oltre	20 anni e fino a	30 anni al	4 per cento
da oltre	30 anni	al	3 per cento

²Abrogato.

2. Pensioni, rendite e altre prestazioni annue.	<p>Art. 145 cpv. 2</p> <p>²Il debitore della prestazione deve l'imposta sulla parte non tassata a carico del beneficiario della prestazione.</p>
Imposta sulle successioni.	<p>Art. 147 lett. d) (nuova)</p> <p>c) ...;</p> <p>d) alla successione appartengono stabilimenti d'impresa nel Cantone.</p>
Imposta sulle donazioni.	<p>Art. 148 lett. d) (nuova)</p> <p>c) ...;</p> <p>d) vengono donati stabilimenti d'impresa nel Cantone.</p>
Successioni aperte fuori Cantone.	<p>Art. 150 cpv. 2</p> <p>²Per le successioni aperte all'estero l'imposta è dovuta sui beni descritti al capoverso 1 e sui crediti garantiti da pegno immobiliare o manuale su immobili nel Cantone e sui beni di uno stabilimento d'impresa nel Cantone.</p>
Aliquote.	<p>Art. 164 cpv. 1 lett. b) cifre 2 e 3, cpv. 4</p> <p>2. Nipoti (figli di fratelli o sorelle), figli di figliastri, zii, patrigno, matrigna</p> <p>3. Pronipoti (figli dei figli di fratelli o sorelle) prozii, primi cugini, cognati, genero, nuora, suoceri, fratellastri</p> <p>⁴Abrogato.</p>
Assistenza di altre autorità.	<p>Art. 185 cpv. 3</p> <p>³Sono esonerati dall'obbligo di informare e di comunicare gli organi della Posta svizzera e degli istituti pubblici di credito, per fatti vincolati a un segreto speciale imposto dalla legge.</p>
Termini.	<p>Art. 192 cpv. 5</p> <p>⁵La restituzione dei termini è data se è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.</p>

Art. 206

Presupposti.

¹Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione.

²Il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaurientemente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario.

³Il contribuente può impugnare la tassazione operata d'ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo dev'essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova.

Art. 227 cpv. 1

Presupposti

¹Il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. È riservato l'articolo 206 capoverso 2.

Art. 228 cpv. 3

Procedura.

³Il ricorrente ha il diritto di essere sentito. Egli ha la facoltà di ritirare il ricorso in ogni momento.

Art. 232 cpv. 1 lett. d) (nuova)

Motivi.

c) ...;

d) se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.

Art. 233

Termine.

La domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell'articolo 232 e entro trenta giorni per il caso della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza.

Art. 243a (nuovo)

Importi minimi, rinuncia alla riscossione.

Per motivi di economicità amministrativa le imposte e gli interessi remunerativi e di ritardo di modesta entità non sono riscosse, rispettivamente conteggiati. Il Consiglio di Stato stabilisce i relativi importi minimi.

**Partecipazioni
esistenti al
31.12.1996.**

Art. 314a (nuovo)

¹Gli utili in capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti d'opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente all'articolo 77 capoverso 2 se la società di capitali o la società cooperativa deteneva già queste partecipazioni prima del 1. gennaio 1997 e gli utili vengono realizzati prima del 1. gennaio 2007.

²Per le partecipazioni che la società di capitali o la società cooperativa deteneva già prima del 1. gennaio 1997, valgono, quali costi di investimento (art. 71 cpv. 4 e 77 cpv. 5 lett. a), i valori determinanti per l'imposta sull'utile all'inizio dell'esercizio commerciale che termina nel 1997.

³Se una società di capitali o una società cooperativa trasferisce a una società estera del medesimo gruppo una partecipazione che deteneva già prima del 1. gennaio 1997 e la cui quota è pari almeno al 20 per cento del capitale azionario o del capitale sociale di un'altra società, la differenza tra il valore determinante per l'imposta sull'utile e il valore venale di tale partecipazione è aggiunta all'utile netto imponibile. In questo caso, le partecipazioni in causa sono considerate come acquisite prima del 1. gennaio 1997. Simultaneamente, la società di capitali o la società cooperativa può costituire una riserva non imposta pari a questa differenza. Questa riserva è sciolta e soggetta a imposizione se la partecipazione è alienata a un terzo estraneo al gruppo o se la società i cui diritti di partecipazione sono stati trasferiti aliena una parte importante dei propri attivi e passivi o è liquidata. La società di capitali o la società cooperativa è tenuta ad allegare alla sua dichiarazione d'imposta un elenco delle partecipazioni oggetto di una riserva non imposta ai sensi del presente articolo. La riserva non imposta è sciolta senza incidenze fiscali il 31 dicembre 2006.

⁴Se l'esercizio commerciale termina dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge, l'imposta sull'utile è calcolata secondo il nuovo diritto per detto esercizio commerciale.

II. - Norma transitoria

¹In deroga all'articolo 276 capoverso 2 l'imposta cantonale base degli anni 2001/2002 è calcolata secondo le aliquote dell'articolo 35 valide per il periodo fiscale 1995/1996 diminuite linearmente del 5 per cento e indicizzate conformemente all'articolo 39 delle legge tributaria.

²L'imposta cantonale base per comune degli anni 2001/2002 calcolata secondo il capoverso 1 si applica anche a tutte le altre disposizioni legali che vi fanno riferimento.

III. - Entrata in vigore

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1 gennaio 2001.

²La presente modifica di legge si applica, la prima volta, all'imposta dovuta per l'anno della sua entrata in vigore, nonché ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite a partire dalla sua entrata in vigore.

³Le modifiche degli articoli 192 (cpv. 5), 206, 227 (cpv. 1), 228 (cpv. 3), 232 (cpv. 1 lett. d), 233 e 243a si applicano a partire dal 1 gennaio 2001.

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti del 13 novembre 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 27 giugno 2000 no. 5016 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto di maggioranza 20 ottobre 2000 no. 5016 R1 parz.1 della Commissione speciale tributaria,

d e c r e t a:

I.

Il Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti è così modificato:

Art. 3 cpv. 1

¹L'ammortamento accelerato si applica agli investimenti eseguiti dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2004.

II.

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2001.